

## **Dati Informativi**

La Repubblica Italiana è uno dei pochi stati europei che esplicitamente con l'art. 6 della sua Costituzione tutela le minoranze linguistiche.

L'articolo 6 della Costituzione ha trovato applicazione con la Legge n. 482 del 15/12/1999 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche." La legge, all'articolo 2, riconosce, tra le lingue e culture da tutelare, anche quella delle popolazioni catalane e di quelle parlanti il sardo.

La valorizzazione e promozione delle lingue da tutelare, in attuazione della L. 482/99, è prevista attraverso interventi in ambito comunale, provinciale, delle comunità montane, delle regioni, delle amministrazioni pubbliche in genere, nell'ambito giudiziario, anagrafico, civico, nell'ambito dell'editoria, del sistema delle comunicazioni televisive e radiofoniche, e anche, sulla base degli articoli 4, 5 e 6 della legge, in ambito scolastico (scuole materne, elementari, secondarie di primo grado) e universitario.

La Regione Sardegna, con l'approvazione della L.R. n. 26 del 15/10/1997, ha previsto proprie norme di intervento di valorizzazione della lingua e della cultura sarda, riservando uno spazio privilegiato agli interventi per la tutela della lingua sarda.

E' perciò necessario che l'applicazione delle due leggi proceda in modo collegato, al fine di armonizzare gli interventi ed evitare la dispersione delle risorse.

Il regolamento di attuazione della legge 482/99, previsto dall'articolo 17 della medesima legge, è stato emanato con D.P.R. del 02/05/2001, n. 345 e successive modifiche ed integrazioni previste dal D.P.R. del 30/01/2003, n. 60.

In conformità a quanto stabilito con Protocollo di Intesa, stipulato tra il Dipartimento per gli Affari Regionali e la Regione Sardegna in data 8 aprile 2002, la Regione, dopo aver provveduto all'istruttoria dei progetti degli enti territoriali, li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al trasferimento delle somme assegnate direttamente alla Regione, la quale dovrà trasferirle agli Enti beneficiari entro 60 giorni dall'accreditamento, secondo le seguenti modalità: nella fase di avvio di ciascun progetto, erogazione di un importo non inferiore al 60% del finanziamento; il restante 40% a rendicontazione sull'attuazione del progetto stesso.

**Le domande di finanziamento devono essere trasmesse direttamente alle Regioni entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del D.P.R. del 30/01/2003, n. 60.

*I progetti non devono avere finanziamenti in altre disposizioni legislative.*

Le disposizioni per la rendicontazione sono contenute nell'art. 8, comma 10 del regolamento e nella circolare relativa alla valutazione dei progetti presentati nell'anno 2004.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2004 stabilisce nuovi criteri di ripartizione dei fondi per il triennio 2005-2007 e la circolare del Dipartimento per gli Affari Regionali del 14 febbraio 2007 reca disposizioni applicative per i fondi 2007.